

CONVENZIONE
Attraverso festival/OccitamoFestival/Città di Saluzzo

TRA

Hiroshima Mon Amour con sede legale in C.F. - P.IVA qui rappresentata dal presidente, nato a _____ il _____ e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'ente agendo in qualità di Presidente ddi Attraverso

(di seguito “**HMA**”)

E

Fondazione Amleto Bertoni, con sede in Saluzzo (CN), Piazza Montebello 1 (PEC fondazionebertoni@cert.unonet.it), CF 94031310041 - P.IVA 02681150047, qui rappresentata dalla dott.ssa Carlotta Giordano, nata a _____ il _____ e domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'ente agendo in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione legale e rappresentante della Fondazione Amleto Bertoni

(di seguito “**FAB**”)

E

Comune di Saluzzo, con sede in via Macallè 9, 12037 Saluzzo (CN), P.IVA e C.F. 00244360046, rappresentato dal segretario generale dott. Paolo Flesia Caporgno, nato a _____ il _____ e domiciliato ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'ente, agendo in qualità di Segretario Generale del Comune di Saluzzo;

(di seguito “**Comune di Saluzzo**”)

Di seguito congiuntamente “**le Parti**” e disgiuntamente, l'una in relazione all'altra la “**Parte**”.

PREMESSO CHE

- a) **Il festival ATTRAVERSO- HMA** è il racconto delle terre e degli uomini tra le colline del Piemonte del sud e il mare, con l'intento di contribuire ad abbattere le frontiere immaginarie e reali tra province per farle diventare un unico scenario, diverso per caratteristiche, ma uguale per potenzialità e armonia, nel nome della bellezza e del paesaggio umano, agricolo e architettonico, interseca la filosofia di cui il Comune di Saluzzo è capofila nello sviluppo di terre Monviso e che **Occitamo Festival** ne è una delle declinazioni vicine allo spirito di Attraverso-HMA.
- b) **ATTRAVERSO - HMA e OCCITAMO** sono festival diffusi e multidisciplinari che invitano a scoprire o riscoprire angoli nascosti del Piemonte: e delle Terre del Monviso fino alla cima del Monte
- c) **ATTRAVERSO-HMA e OCCITAMO** sono festival che nascono dal territorio e non calano dall'alto, con un programma artistico originale, pensato ad hoc per ognuna delle aree toccate, festival che cercano di unire sempre la qualità della proposta al giusto tasso di popolarità e si declina perfettamente sui luoghi che lo ospitano. Teatro, musica, letteratura, cinema, ma anche vini e cibi buoni.
- d) **Il Festival Occit'amo** è una grande occasione per affermare, attraverso la cultura e la musica, l'identità e la tradizione della storia delle terre del Monviso attraverso la **musica popolare, i balli, la letteratura, il cibo legate alle** radici di tutte le regioni italiane e di tutti i paesi del mondo.
- e) i due festival possono arricchirsi **reciprocamente**: e aiutano territori ad aprire la propria identità e la propria cultura al mondo.
- f) Questi anni di lavoro hanno visto **collaborazioni crescere e rafforzarsi**. I prodotti dell'Atlante dei Sapori (curato dall'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo), le birre artigianali di C'è Fermento, patrimonio locale, che è ormai divenuto un marchio nazionale. Associazioni e Festival Nazionali e Internazionali: Espaci Occitan e Nuovi Mondi Festival, Festival Borgate

dal Vivo, Prima DOC, La Fabbrica dei Suoni, Premio Nazionale Città di Loano, Le vie dei canti, TRAD'IN – Hautes Alpes, Francia, “SOLSTIZIO. FESTA DEL TURISMO DOLCE SULLE ALPI” – Associazione TRIP Montagna e lo stesso Attraverso Festival.

- g) Considerato che il Comune di Saluzzo come ente capofila di progetti area vasta propone ogni anno un programma non solo cittadino di elevato valore artistico e multidisciplinare e che la collaborazione con Attraverso Festival rientra nella filosofia e nello spirito dell'ente
- h) il Comune di Saluzzo e il la Fondazione Amleto Bertoni, ente gestore del festival Occitamo sono disponibili a collaborare con Attraverso per la realizzazione dei tre eventi estivi a Saluzzo

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni precedente intesa verbale e/o scritta che deve, pertanto, intendersi risolta e comunque non vincolante. Qualsiasi modifica da apportare alla presente Convenzione dovrà rivestire, a pena di nullità, la forma scritta ed essere sottoscritta da tutte le Parti.

Art. 2 – Oggetto

L'oggetto della presente convenzione è la definizione di tutte le attività e responsabilità di ciascuna delle Parti relative alla realizzazione dei tre eventi di Attraveso Festival da svolgersi nel Quartiere in piazza Montebello 1..

Art. 3 - Sede e Date della Mostra

Gli eventi saranno allestiti negli spazi esterni del Quartiere (cortile grande) e saranno i seguenti:

25 luglio 2024 h. 21 - Matteo Saudino con lo spettacolo “*Vite Ribelli*”

28 luglio 2024 h. 21 - Andrea Pennacchi con lo spettacolo “*Mio Padre*”

2 settembre 2024 – h. 21 - Il prof. Alessandro Barbero con l'incontro: “*A che ora si mangia?*”

Art. 4 – Obblighi e responsabilità di Hiroshima mon Amour

Ai fini della realizzazione degli eventi sono invece di competenza e a carico di HMA

- 1) I cachet degli spettacoli
- 2) L'organizzazione generale
- 3) I pasti e l'ospitalità di tutti gli artisti
- 4) Il service audio luci
- 5) La promozione

Le Parti si danno atto che la titolarità fiscale e i relativi incassi saranno in capo a Hiroshima Mon Amour -Attraverso Festival

Art. 5 – Obblighi e responsabilità della Fondazione Bertoni

La Fondazione Bertoni si impegna a svolgere le seguenti attività:

- a) messa disposizione del cortile grande del Quartiere
- b) area con 1100 sedie
- c) attacco corrente
- d) palco
- e) disponibilità di camerini

La Fondazione Bertoni si impegna a contribuire alla copertura delle spese fino ad un massimo di euro 4700,00 IVA compresa da corrispondere dietro presentazione di documento contabile fiscalmente valido al termine dei tre eventi

Art. 6 – Obblighi e responsabilità del Comune di Saluzzo

Il Comune di Saluzzo si impegna contribuire alla copertura della spesa fino ad un massimo di euro 7500,00 Iva Compresa da corrispondere dietro presentazione di documento contabile fiscalmente valido al termine dei tre eventi

Art. 7 - Uso dei loghi e denominazioni

Ognuna delle Parti autorizza le altre a utilizzare, per la promozione della Mostra ed esclusivamente per le finalità concordate, denominazioni e loghi che contraddistinguono la Parte stessa, secondo le indicazioni che saranno da questa comunicate e preventivamente autorizzate per iscritto. Tutti i materiali di comunicazione dovranno essere preventivamente autorizzati da ciascuna Parte.

Art. 8 – Risoluzione

Le Parti si riservano la facoltà di risolvere la presente convenzione, ai sensi e per effetto dell'art. 1453 e ss del C.C. per inadempimento di una delle controparti tale da compromettere la realizzazione del progetto.

Art. 9 – Impossibilità sopravvenuta

Qualora l'adempimento delle prestazioni sottese alla presente convenzione o, più in generale, la realizzazione della Mostra dovesse divenire impossibile ovvero parzialmente impossibile per una causa di impossibilità sopravvenuta, le cui conseguenze siano imprevedibili o irresistibili

In caso di annullamento dell'evento o rinvio a date da concordarsi, dovuti a cause di forza maggiore imprevedibili e irresistibili e non imputabili all'operato delle Parti, ciascuna di esse non potrà esigere dall'altra l'esecuzione delle prestazioni divenute impossibili, o per la parte divenuta impossibile, e le relative controprestazioni non saranno dovute o subiranno una corrispondente riduzione.

Nei casi di impossibilità totale la convenzione si risolverà e le Parti non saranno ritenute inadempienti per le prestazioni, o per le parti di esse, la cui esecuzione è divenuta impossibile.

nulla sarà dovuto fra le Parti a titolo di indennizzo, compenso o risarcimento.

Tra i casi di impossibilità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1463 e ss. C.c., rientra ogni fattispecie di caso fortuito o di forza maggiore, tra cui devono considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo, alluvioni, fulmini, tempeste, incendi, esplosioni, terremoti, epidemie o altri disastri fisico-naturali, guerre, operazioni militari, sommosse, terrorismo, ogni mutamento delle norme applicabili, che siano intervenute nel corso della durata della convenzione e che possono incidere sulle prestazioni ad oggetto dello stesso.

Art. 10 - Legalità e Trasparenza

Le Parti:

- a) dichiarano di conoscere e di aver preso atto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (qui definito il "Decreto");
- b) si impegnano ad improntare il proprio comportamento, in relazione all'esecuzione del Contratto, a principi di trasparenza, correttezza e lealtà;
- c) dichiarano di non aver commesso alcuno dei reati contemplati dal Decreto;
- d) sono consapevoli che il Decreto, in aggiunta alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, prevede la responsabilità diretta dell'ente giuridico per una serie di reati commessi dai suoi dipendenti o dalle altre specificate persone appartenenti alla sua struttura organizzativa (es. reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione quali corruzione, frode in danno dello Stato ecc.);
- e) si obbligano a rispettare le disposizioni del Decreto.

Ciascuna delle Parti dichiara di aver preso visione, sui siti web delle altre Parti, delle sezioni “Amministrazione trasparente” e di accettare i contenuti del “Codice Etico” e del “Piano Anticorruzione” di ciascuno, obbligandosi a rispettare le prescrizioni in essi contenute.

L’inosservanza di una delle Parti, di quanto indicato al presente articolo, comporterà un inadempimento grave dei presenti obblighi e legittimerà le altre Parti a risolvere ogni rapporto contrattuale con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dal citato Decreto.

Art. 11 - Oneri di comunicazione

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente alle altre ogni fatto, circostanza e/o evento che possa comportare la modifica della programmazione dell’evento o l’incremento dei relativi costi. Nessuna decisione potrà essere assunta autonomamente da una delle Parti se non previa intesa con le altre.

Art. 12- Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti e raccolti saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della presente collaborazione e saranno conservati presso le sedi competenti degli Enti. In relazione a tali dati, è assicurato l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento.

Art. 13 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni di cui alla presente convenzione dovranno essere validamente effettuate per iscritto anche a mezzo mail ai seguenti indirizzi:

Attraverso festival: U

Fondazione Amleto Bertoni: Alberto Dellacroce – coordinamento @fondazionebertoni.it

Comune di Saluzzo: Emilio Sidoli – emilio.sidoli@comune.saluzzo.cn.it

Art. 14 - Controversie e foro competente

I rapporti tra le Parti si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l’applicazione della presente convenzione, il Foro competente sarà quello di Cuneo.

La presente convenzione, composta di n. 5 (5) pagine e 24 articoli, è redatta in triplice originale, una copia per ogni Parte.

Ogni modifica alla presente convenzione avrà efficacia fra le Parti solo se dalle stesse stipulata con la medesima forma della presente convenzione.

Le Parti hanno letto la presente e l’hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Per Hiroshima Mon Amour

Per Fondazione Amleto Bertoni

Per il Comune di Saluzzo
